

ALLEGATO DISCIPLINARE

Art. 1 – Autodisciplina come fondamento della vita della scuola

La scuola è una comunità aperta ai valori e ai problemi sociali, che si avvale dell'impegno, dello studio e della ricerca per promuovere la formazione dell'alunno. Ciò impegna tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, non docenti, alunni, genitori), ad una autodisciplina, che induca al rispetto delle persone e dei beni materiali di cui la scuola è dotata e generi reciproca comprensione e spirito di collaborazione. Tutta l'organizzazione della vita scolastica deve essere improntata ad una logica promozione che faccia dell'autodisciplina una conquista necessaria.

A tale scopo si ritiene indispensabile la puntualità a scuola nei suoi molteplici aspetti (orari di entrata e di uscita, consegna dei lavori), come pure la preparazione quotidiana in tutte le materie e la puntualità e la precisione nel portare tutto il materiale scolastico richiesto.

Per ottenere ciò è indispensabile la responsabile collaborazione della famiglia, alla quale spetta il compito di educare e formare i propri figli (art. 30 della Costituzione italiana).

Art. 2 – Natura delle mancanze

Sono considerati, a titolo indicativo, mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

- a) ritardi ripetuti;
- b) negligenza nello studio, irregolarità nello svolgimento dei compiti e disturbo durante lo svolgimento lezioni;
- c) ritardo nel giustificare le assenze e nel far firmare le comunicazioni scuola-famiglia;
- d) abbigliamento non adeguato e poco conveniente;
- e) linguaggio scorretto e/o volgare;
- f) fumo di sigarette nei locali scolastici e negli ambienti scolastici adiacenti all'edificio;
- g) danneggiamento degli arredi scolastici e delle pareti dei locali;
- h) uso del cellulare non autorizzato dall'autorità scolastica;
- i) danneggiamento o sottrazione di oggetti ai compagni e/o all'Istituzione;
- j) offese ai compagni;
- k) offese al personale in servizio nell'Istituto;
- l) atteggiamenti violenti o comunque aggressivi nei confronti dei compagni e degli adulti;
- m) episodi di prevaricazione perpetrati singolarmente o in gruppo.

Art. 3 Provvedimenti disciplinari

La sanzione deve essere temporanea, proporzionata all'infrazione e conforme al principio della riparazione del danno.

I provvedimenti disciplinari vanno assunti solo a seguito dell'accertamento della responsabilità individuale.

Agli alunni che mancano ai doveri scolastici e alle regole di comportamento previste, assumendo o mantenendo atteggiamenti scorretti, sono inflitte le sanzioni disciplinari previste dal seguente Regolamento:

- I. Richiamo verbale** del docente e/o del dirigente per disturbo, mancanze, comportamenti scorretti durante l'attività didattica, gli spostamenti, i periodi di intervallo.

- II. Comunicazione disciplinare scritta** sul diario/sul registro elettronico personale dell'alunno/a da parte del docente con obbligo di firma per presa visione dei genitori per negligenze occasionali ma significative o dopo una serie di richiami verbali.
- III. Nota disciplinare sul registro elettronico** da parte del docente. La nota è comunicata tramite registro elettronico. La nota disciplinare sul registro viene inflitta per assenze ingiustificate reiterate e frequenti, negligenze abituali nell'adempimento dei doveri scolastici sia in aula che nel lavoro personale a casa, mancanze disciplinari, inefficacia di precedenti comunicazioni disciplinari scritte sul diario (vedi precedente punto II). Nel caso in cui ne vengano accertate almeno tre nel corso di un quadrimestre il Consiglio di Classe provvede a sanzionare tali mancanze con sospensione da 1 a 5 giorni.
- IV. Convocazione dei genitori da parte del Coordinatore del Consiglio di Classe** tramite mail, qualora continuino a persistere gravi condizioni negative (vedi precedenti punto II-III).
- V. Richiamo e nota disciplinare del Dirigente scolastico** qualora le mancanze siano continuative e rechino grave disturbo alle attività e alla vita scolastica.
- VI. Sospensione dalle lezioni e/o dalla comunità scolastica** in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per un periodo da 1 a 5 giorni da parte del Consiglio di Classe.
- VII. Sospensione dalle lezioni e/o allontanamento dalla comunità scolastica** per un periodo dai 3 ai 5 giorni da parte del Consiglio di Istituto a seguito di episodi molto gravi (bullismo, violenza, bestemmie...).
- VIII. Esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi** da parte del Consiglio di Istituto
- IX. Sanzioni alternative** in ordine a particolari situazioni e precisi contesti (esclusione dalla partecipazione a viaggi di istruzione, uscite didattiche, laboratorio teatrale), deliberate dal Consiglio di Classe e dal Coordinatore.

Le sanzioni di cui al punto VI e seguenti possono essere erogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Art . 4 Modalità di adozione dei provvedimenti disciplinari di sospensione

In caso di attivazione della procedura per l'assunzione dei provvedimenti disciplinari di cui ai punti VI, VII, VIII e IX del precedente articolo:

- l'alunno ha diritto di esporre le proprie ragioni;
- la famiglia deve essere contattata per l'informazione sulle ragioni della sanzione.

Il docente che a seguito di grave infrazione intenda proporre la sospensione dell'alunno avvisa immediatamente il Coordinatore di Classe per la convocazione del Consiglio di Classe. Il Coordinatore, a sua volta, convoca entro 5 giorni il Consiglio di Classe ,mettendo all'ordine del giorno la discussione del provvedimento.

Le sanzioni che comportano la sospensione dell'alunno sono adottate dal Consiglio di Classe per gravi e ripetute infrazioni riferite a:

- a) comportamenti che disturbano il regolare andamento dell'attività scolastica: da 1 a 5 giorni;
- b) comportamenti scorretti verso il personale della scuola (rifiuti di obbedire, mancanze di rispetto) o verso i compagni (insulti, minacce, emarginazione, violenza);
- c) comportamenti oltraggiosi verso le norme della convivenza civile, per continue infrazioni disciplinari di cui ai precedenti punti, attestate dal registro di Classe, o per gravi episodi: fino a 15 giorni.

Qualora ricorrano circostanze attenuanti in considerazione della condotta generale può essere inflitta una sanzione più lieve. In caso di ripetitività della mancanza o in presenza di mancanze particolarmente gravi può essere inflitta una sanzione più grave.

Art. 5 Viaggi di istruzione

Per tale attività si intendono i viaggi di alunni e docenti di una o più classi sia in orario scolastico che protratti oltre il normale sviluppo delle lezioni ordinarie.

Ai viaggi di istruzione devono partecipare possibilmente tutti gli alunni della classe. Tuttavia, il Collegio dei Docenti e/o il consiglio di Classe valuterà la partecipazione degli alunni ai viaggi di istruzione secondo il criterio della meritocrazia in base al comportamento ed alle eventuali mancanze di ciascuno studente nel corso dell'anno scolastico, fermo restando il principio della massima partecipazione.

I docenti accompagnatori devono essere in numero tale da assicurare una adeguata vigilanza sugli allievi. Il numero degli accompagnatori, tra i quali possono essere invitati a farne parte uno o più genitori in virtù del ruolo di rappresentanti di classe o in base alla personale disponibilità, dipenderà perciò dal numero degli alunni, dal loro grado di autonomia e di autocontrollo, dall'età, dalle loro condizioni socio-culturali, dalla destinazione.